SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 796)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1977

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e snellimento di procedure

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone intende rispondere principalmente a due ordini di esigenze:

1) definire un assetto più funzionale delle competenze amministrative attinenti alla gestione del personale docente e non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria attraverso lo strumento di un più ampio decentramento di attribuzioni alle amministrazioni universitarie;

2) conferire stabilità di situazioni al personale non docente attraverso l'eliminazione di ogni forma di precariato.

I due ordini di esigenze, apparentemente non connessi, trovano il loro punto di raccordo nella necessità che il decentramento sia operato in un quadro organizzativo che ne assicuri l'efficienza, quadro che comprende l'impiego razionale del personale non docente da adibire ai servizi cui saranno devolute le nuove competenze. Tale impiego razionale comporta l'eliminazione di tutti i fattori di incertezza connessi con il precariato.

Per quanto riguarda specificamente il decentramento basti aggiungere che le dimensioni del personale universitario amministra-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

to (circa 100.000 unità tra personale docente e non docente) sono ormai tali da non essere più gestibili mediante un'organizzazione dei servizi amministrativi di tipo accentrato. In altri termini, la crescita notevolissima del settore dell'istruzione universitaria, che ha visto la popolazione studentesca raggiungere circa 1.200.000 iscritti, propone, con urgenza, gli stessi problemi gestionali che sono già emersi nel settore della istruzione secondaria. Sono pertanto necessarie soluzioni analoghe a quelle già adottate in tale ultimo settore.

Per quanto concerne l'eliminazione del precariato largamente diffuso tra il personale non docente si deve ulteriormente far presente che si tratta anche di ricondurre entro una cornice organica e coerente le situazioni più disparate, sia per origine, per così dire storica, sia per configurazione giuridica, riportandole nell'ambito dei ruoli e delle carriere previsti dall'ordinamento generale relativo a detto personale, in modo da sopprimere ogni fonte di confusione che, radicandosi nell'incerta consistenza delle posizioni giuridiche soggettive, riversa i propri effetti nell'indeterminatezza delle mansioni e delle connesse responsabilità e, quindi, al livello oggettivo del funzionamento dei servizi.

A tale ordine di esigenze e di conseguenti previsioni normative del disegno di legge in esame si connette il problema di dar disciplina alle materie della valutazione e del riconoscimento, ai fini della carriera ed economici, dei servizi pre-ruolo del personale di cui si tratta.

In aderenza alla struttura delle esigenze che si sono sommariamente descritte, il disegno di legge si suddivide in quattro titoli e ventidue articoli.

Il titolo I, che va dall'articolo 1 all'articolo 8, riguarda il decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore dell'istruzione universitaria e lo snellimento delle procedure.

Il titolo II, che va dall'articolo 9 all'articolo 14, prevede la immissione in ruolo e la revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

Il titolo III, che va dall'articolo 15 all'articolo 16, stabilisce le norme per la valutazione e i riconoscimenti dei servizi pre-ruolo del personale non docente.

Il titolo IV, che va dall'articolo 17 all'articolo 22, comprende norme finali e transitorie.

Gli articoli 1 e 2 — primo comma — decentrano alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente e non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria; al secondo comma dei predetti articoli 1 e 2, sono previste le competenze che restano attribuite all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione in materia rispettivamente di personale docente e di personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 3 attribuisce alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria la nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi per le carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, per la carriera esecutiva-amministrativa, per la carriera ausiliaria, nonchè per il reclutamento del personale operaio.

L'articolo 4 devolve alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'INAIL per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'articolo 5 demanda ad una apposita commissione per il personale, da costituirsi presso ogni Università o istituto di istruzione universitaria — per le materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle Università e ai direttori degli istituti di istruzione universitaria — le attribuzio-

ni, che, in base alle norme vigenti, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Lo stesso articolo 5, all'ultimo comma, stabilisce che le funzioni di controllo per le materie decentrate — ai sensi della presente legge — saranno esercitate rispettivamente dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Al fine di snellire le procedure per la corresponsione, al personale docente e non docente, degli assegni conseguenti a provvedimenti ministeriali o rettorali — concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici — l'articolo 6 prevede che, su richiesta dei competenti rettori delle Università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonchè dei direttori degli Osservatori astronomici e vesuviano, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al predetto personale.

L'articolo 7 stabilisce che tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria sono definitivi, con esclusione di alcuni espressamente indicati.

L'articolo 8 prevede che le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie, di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, avvengano mediante concorsi per titoli, indetti dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 9 stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1977, è immesso in ruolo organico, il personale non docente in servizio con incarico a tempo indeterminato ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042.

Tale norma è estesa anche al personale non docente cui sia stato conferito un incarico, nelle more dei concorsi, prima del 1° aprile 1977.

L'immissione in ruolo organico ha effetto in tale ultimo caso dalla stessa data del 1° aprile 1977, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi.

Al fine di eliminare ogni forma di precariato l'articolo 10 prevede l'immissione in ruolo del personale non medico, assunto dalle Università per le esigenze funzionali di ricovero e di cura, e l'articolo 11 stabilisce l'immissione in ruolo del personale non docente assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli Osservatori astronomici e vesuviano, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio. L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche e, in mancanza di sufficiente disponibilità di posti, le dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

L'articolo 12 prevede l'assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero, mediante l'immissione in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dal 1° gennaio 1977.

L'articolo 13 stabilisce che il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto delle integrazioni rese necessarie dall'applicazione degli articoli precedenti.

L'articolo 14 prevede l'estensione dei benefici, previsti dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale assunto, a carico del bilancio delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli Osservatori astronomici e vesuviano, in sostituzione di altro personale di ruolo, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purchè in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 15 stabilisce i criteri per la valutazione e i riconoscimenti agli effetti giuridici ed economici dei servizi pre-ruolo prestati dal personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione univer-

sitaria, nonchè degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'articolo 16 prevede l'attribuzione di aumenti periodici, in prima applicazione della presente legge, a seguito dei riconoscimenti di servizi di cui al precedente articolo, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici e degli infermieri delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

Con l'articolo 17 è fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'articolo 18 prevede una riserva di posti nei pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, a favore di personale non di ruolo.

Con l'articolo 19 sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'articolo 20 detta norme in merito allo stato giuridico e al trattamento economico del personale delle opere universitarie.

L'articolo 21 devolve alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, l'emanazione dei provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero, da disporre nei confronti del personale non docente, previsti dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32; dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, articolo 25 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276; nonchè dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1042.

L'articolo 22 prevede il collocamento in aspettativa senza assegni dei docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, anche per il periodo di proroga dell'assegno.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nel settore della istruzione universitaria e snellimento di procedure

CAPO I

DECENTRAMENTO

Art. 1.

(*Attribuzioni relative al personale docente universitario*)

Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;

b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;

c) i trasferimenti;

d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;

e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

Art. 2.

(Attribuzioni relative al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria)

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonchè i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole Università o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione univeristaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Sono altresì devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e dagli articoli 13 — lettera *b*) — e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;

b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;

c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;

d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera *c*), nonchè la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;

e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti

prevedono la competenza del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;

f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;

i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.

I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 3.

(Nomina delle commissioni esaminatrici nei concorsi decentrati per i ruoli del personale non docente ed operaio delle Università e degli istituti di istruzione universitaria)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie, alla carriera esecutiva amministrativa ed alla carriera ausiliaria sono nominate dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria secondo le modalità di cui all'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di operaio sono nominate dai ret-

tori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria e si compongono di:

a) un tecnico laureato, o ingegnere dell'ufficio tecnico; o curatore degli orti botanici o conservatore dei musei delle scienze, quale presidente;

b) da tre tecnici di carriera direttiva, scelti tra i tecnici laureati, ingegneri, curatori o conservatori, ovvero da tre tecnici di carriera di concetto degli istituti scientifici o degli uffici tecnici;

c) da un funzionario di carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Alle commissioni vengono aggregati uno o più operai specializzati, in relazione alle qualifiche di mestiere messe a concorso.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato appartenente al ruolo di carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

È abrogato l'articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 4.

(Adempimenti connessi ai rapporti con l'INAIL)

Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'INAIL per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Le prestazioni dovute dall'INAIL al personale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria vengono eseguite previa autorizzazione dei rettori e dei direttori, i quali, in qualità di funzionari delegati, provvedono anche ai conseguenti rimborsi.

Art. 5.

(Devoluzione di competenze spettanti al consiglio di amministrazione e decentramento dei controlli)

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, lettera *e*), nelle materie devolute, per effetto della presente legge, ai rettori delle Università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria le attribuzioni, che, in base alle vigenti disposizioni, sono esercitate dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, sono demandate ad una apposita commissione per il personale da costituire presso ogni Università od istituto di istruzione universitaria.

Detta commissione, nominata dal rettore o direttore, è così composta:

a) dal rettore o direttore, che la presiede;

b) dal prorettore o vice-direttore;

c) dal direttore amministrativo;

d) da un rappresentante del personale docente;

e) da due rappresentanti del personale non docente.

I membri di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente, del personale docente e del personale non docente.

Le funzioni di controllo esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione e dalla Corte dei conti sono demandate, nelle materie devolute, ai sensi della presente legge, ai rettori delle Università ed ai direttori degli istituti di istruzione universitaria, rispettivamente, alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6.

(*Snellimento delle procedure*)

Su richiesta dei competenti rettori delle Università, dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, nonchè dei direttori degli Osservatori astronomici e vesuviano, trasmessa per il tramite delle ragionerie regionali dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie e definitive di spesa fissa relative al personale docente e non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, al fine di corrispondere al personale stesso gli assegni conseguenti a provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei rettori e direttori, concernenti nomine e variazioni di stato aventi effetti giuridici ed economici.

I rettori e direttori, di cui al comma precedente, avanzeranno detta richiesta quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza ovvero quando avranno ricevuto comunicazione delle variazioni da apportare con provvedimenti di competenza dell'Amministrazione centrale.

Art. 7.

(*Provvedimenti definitivi*)

Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:

a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;

b) sanzioni disciplinari;

c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermità;

d) sospensione cautelare facoltativa.

Art. 8.

(*Procedura per l'assunzione di appartenenti a categorie riservatarie*)

La legge 2 aprile 1968, n. 482, si applica con riferimento ai singoli contingenti di posti di ruolo organico stabiliti per ciascuna Università e per ciascun istituto di istruzione universitaria.

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi per titoli indetti dai rettori delle Università e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria.

I bandi di concorso prevederanno che, qualora non sia stato possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

Per la formazione delle commissioni esaminatrici e l'espletamento dei concorsi si applicano le norme generali vigenti in materia.

TITOLO II

Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano

CAPO I

IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 9.

(*Immissione in ruolo di personale non docente incaricato*)

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il personale in servizio alla predetta data con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi

della legge 25 novembre 1971, n. 1042, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto.

L'immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti riservati al predetto personale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il personale cui è stato conferito, in data anteriore al 1° aprile 1977, un incarico nelle more dei concorsi su posti vacanti in organico, è immesso nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto, con effetto dal 1° aprile 1977, mediante l'utilizzazione dei posti per i quali sono stati conferiti gli incarichi stessi.

Le relative dotazioni organiche sono aumentate fino alla concorrenza dell'eventuale eccedenza delle unità di personale immesso in ruolo ai sensi dei commi precedenti rispetto alle disponibilità effettive dei rispettivi ruoli.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, sono revocati i concorsi già indetti per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici e vesuviano, non pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale cui sia stato conferito un incarico nelle more dei concorsi dopo la data del 31 marzo 1977 è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei concorsi stessi; è fatto obbligo alle amministrazioni universitarie di espletare tali concorsi entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Immissione in ruolo di personale non medico non di ruolo)

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il personale non medico, assunto a carico del bilancio delle Università con rapporto di lavoro subordinato per le esigenze funzionali delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e di cura, in servizio alla predetta data, è immesso nei corrispondenti

ruoli del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

L'immissione in ruolo ha luogo previo incremento delle dotazioni dei rispettivi ruoli organici fino alla concorrenza delle unità di personale avente titolo all'immissione stessa.

In relazione alle unità di personale immesse in ruolo ai sensi del precedente primo comma, le Università e gli istituti di istruzione universitaria sono tenuti a versare annualmente, a carico del proprio bilancio, in conto entrate eventuali del Tesoro, un importo pari all'ammontare annuo lordo della spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale stesso, fermo restando a carico delle amministrazioni regionali l'onere dei contributi necessari a coprire la predetta spesa annuale.

Art. 11.

(*Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie*)

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli Osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla predetta data, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.

L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.

CAPO II

NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO

Art. 12.

(Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero)

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, è immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari.

Art. 13.

(Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche)

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo.

Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonchè degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sarà operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

Art. 14.

(*Estensione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775*)

Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano anche al personale assunto a carico del bilancio delle Università e degli istituti di istruzione universitaria nonchè degli Osservatori astronomici e vesuviano in sostituzione di altro personale al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli precedenti, purchè in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge presso le Università e gli istituti di istruzione universitaria e ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Valutazione e riconoscimento dei servizi

Art. 15.

(*Valutazione e riconoscimento dei servizi*)

Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il servizio prestato dal personale non docente, di ruolo e non di ruolo, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Università e gli istituti di istruzione universitaria, nonchè presso gli Osservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e della progressione di carriera, per intero se svolto nella stessa carriera o categoria, ovvero in carriere e categorie equiparate, nella misura della metà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori e per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.

Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza, sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedente comma, fatte comunque salve le disposizioni giuridiche ed economiche più favorevoli eventualmente già conseguite.

Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l'anzianità maturata l'inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento.

Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell'importo della maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1° maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.

L'assegno *ad personam* di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, per la parte eccedente la somma di lire 23.000 mensili attribuita con legge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presente articolo.

Art. 16.

(*Attribuzione di aumenti periodici in prima applicazione della presente legge*)

Ai fini perequativi, al personale appartenente ai ruoli delle carriere esecutive dei tecnici ed ai ruoli degli infermieri delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, il quale, a seguito dei riconoscimenti di servizio previsti dal precedente articolo 15, risulti in possesso di una anzianità di anni 6, 10 o 15, saranno attribuiti, rispettivamente, 1, 2 o 3 aumenti periodici in aggiunta a quelli spettanti in base alla anzianità posseduta.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

CAPO I

NORME FINALI

Art. 17.

(*Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente*)

È fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.

L'assunzione di personale effettuata in violazione del divieto posto dal precedente comma è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria e gli Os-

servatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 18.

(*Riserva di posti nei pubblici concorsi*)

Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, comunque assunti e denominati, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi nel triennio immediatamente precedente al 1° gennaio 1977, presso le predette amministrazioni universitarie od Osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni.

Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.

Art. 19.

(*Abrogazione di norme ed altre disposizioni*)

Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono il conferimento di incarichi su posti di organico del personale non docente delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, e, in particolare, quelle di cui agli articoli 22-*bis* e 26-*bis*, *sub* articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, quelle di cui agli articoli 13, 36 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, quelle di cui all'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e quelle di cui all'articolo 27 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

L'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applica ai ruoli del personale non docente

delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano.

Il periodo di prova previsto dall'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotto a sei mesi.

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 20.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale delle opere universitarie)

Le opere universitarie delle Università e degli istituti di istruzione universitaria statali adotteranno un regolamento organico che disciplini lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente delle opere medesime, sulla base di un regolamento-tipo stabilito dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Con effetto dal 1° gennaio 1978, il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le opere universitarie delle Università e degli istituti universitari statali, sarà immesso nei corrispondenti ruoli organici del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dalla predetta data cessa di avere efficacia il regolamento organico di cui al precedente primo comma.

Art. 21.

(Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32)

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, da disporre nei confronti del personale non docente, già inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, o che

abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle Università secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.

Resta fermo peraltro la competenza dell'Amminsitrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia già pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 22.

(*Vincitori di assegni biennali*)

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, è modificato nel senso che i vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni biennali.

Art. 23.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 28.215 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 4000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il suddetto anno finanziario.